

Esente da bollo ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997.-----

Repertorio n.135345

Atto n.29873--

-----ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----"KARIBUNI - ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquattro, il giorno ventiquattro del mese di novembre.-----

-----24 novembre 2004-----

In Cantù, nel mio studio al Corso Unità d'Italia n.14.-----

Innanzi a me dr.Giuseppe Manfredi, notaio in Cantù, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Como e Lecco, senza assistenza dei testimoni ai quali i componenti di comune accordo tra loro e col mio consenso rinunziano,-----

-----sono presenti i signori-----

1) RANIERI Gianfranco, nato a Como il 13 (tredici) luglio 1953 (millenovecentocinquantatre) e residente a Capiago Intimiano, via Faleggia n.1, commerciante, codice fiscale RNR GFR 53L13 C933W,-----

2) BENZONI Domenico, nato a Cermenate il 19 (diciannove) giugno 1946 (millenovecentoquarantasei) e residente a Cermenate, via Kennedy n.2, professionista, codice fiscale BNZ DNC 46H19 C516Q,-----

3) BALLERINI Armando, nato a Cantù il 30 (trenta) maggio 1959 (millenovecentocinquantanove) e residente a Cantù, via Daverio n.34, professionista, codice fiscale BLL RND 59E30 B639A, e-----

4) SALVADE' Maurizio, nato a Cantù il 3 (tre) novembre 1959 (millenovecentocinquantanove) e residente a Cantù, via delle Ginestre n.56, consulente, codice fiscale SLD MRZ 59S03 B639D.-----

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano di costituire tra loro una associazione senza scopo di lucro la quale sarà retta dalle norme del presente atto del quale forma parte integrante lo statuto che, esaminato ed approvato in ogni sua parte, sottoscritto dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale.-----

L'associazione è denominata "KARIBUNI - ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ed ha la sua sede in Como, via Borgovico n.52/54.-----

Gli scopi dell'associazione sono quelli indicati nell'articolo 4 (quattro) dell'allegato statuto.-----


La durata dell'associazione è illimitata con decorrenza da oggi.-----

L'associazione sarà retta da un consiglio direttivo composto da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.-----

I componenti convengono che l'associazione sia provvisoriamente, quindi fino alla prima assemblea dei soci, amministrata da un consiglio direttivo di quattro membri ed a tale carica sono nominati i componenti, che essendo presenti accettano la carica, stabilendo che a presidente del consiglio direttivo è nominato il signor Ranieri Gianfranco, a vicepresidente del consiglio direttivo è nominato il signor Benzoni Domenico ed a segretario è nominato il signor Ballerini Armando.

Si conviene infine espressamente che per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.-----

Le spese del presente atto e quelle da esso dipendenti sono a carico dell'associazione.-----



Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia con idoneo mezzo meccanico e da me letto con l'allegato ai comparenti i quali, a mia richiesta, dichiarano essere il tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono.-----

L'atto è scritto in un solo foglio per due pagine intere e fin qui della terza.-----

Firmato Gianfranco Ranieri - Domenico Benzoni - Maurizio Salvadè - Giuseppe Manfredi, notaio.-----

Allegato "A" all'atto Dr.G.Manfredi, notaio in Cantù, Rep.135345/29873-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----Art.1 - Costituzione-----

E' costituita l'associazione denominata -----

-----"KARIBUNI - ONLUS" (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)-----

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

L'Organizzazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.---

-----Art.2 - Sede-----

L'associazione ha sede in Como, via Borgovico n.52/54.-----


L'assemblea, con sua deliberazione, può modificare la sede, istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale.-----

-----Art.3 - Durata-----

L'associazione ha durata illimitata.-----

-----Art.4 - Oggetto e scopo-----

L'associazione ispirandosi a principi di carità, solidarietà e sensibilità verso i bi-



sogni del prossimo, nasce partendo dall'osservazione che da diverse parti del mondo ed in tutti i continenti si rendono drammaticamente evidenti agli occhi della civiltà occidentale le necessità, spesso di carattere primario, ed i bisogni fondamentali di vasti strati della popolazione, specie delle categorie più deboli (bambini, anziani, disabili).-----

Intende pertanto proporsi in modo attivo, laddove si manifestino necessità, con progetti che, oltre a mirare al soddisfacimento di esigenze prioritarie ed elementari, si rivolgono in particolare ad un intervento più specifico sulla scolarizzazione, istruzione, formazione della gioventù e sulla tutela della salute, operando in modo articolato e condiviso da esperti nei vari settori di intervento, anche mediante l'organizzazione di adozioni a distanza.-----

Ciò nel tentativo, ambizioso ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento nella istruzione, nell'infondere desiderio di conoscenza, nel "sapere" starà all'origine di una futura rinascita e riscatto di tante popolazioni del mondo.-----

L'associazione non ha pertanto scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, quindi potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo, attività per la realizzazione di progetti educativi, culturali, sanitari, adozione a distanza.-----

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.-----

L'associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento

mento dei propri fini sociali.-----

-----Art.5 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione-----

Il patrimonio dell'associazione è costituito:-----

-dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fon-
datori;-----

-dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione non-
ché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima fi-
nalità;-----

-da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;-----

-dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

-dalle quote sociali;-----

-dai redditi derivanti dal suo patrimonio;-----

-dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quel-
le ad essa direttamente connesse o accessorie;-----

-da elargizioni, liberalità e/o contributi da parte di enti pubblici e privati o perso-
ne fisiche;-----

-da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in con-
venzione o accreditamento;-----

-dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche
mediante offerte di beni di modico valore e servizi.-----

Tutti i beni, i debiti e i crediti appartenenti all'associazione sono elencati in ap-
posito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti
gli aderenti.-----

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. -----



L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.-----

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.-----

-----Art.6 -Il Bilancio-----

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in assemblea.-----

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.-----

Qualora l'associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.-----

-----Art.7 - Avanzi di gestione-----

Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell'art.5 del presente statuto.-----

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.-----


-----Art.8 - I soci-----

Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che condividendo le finalità dell'organizzazione, si impegnano per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo.-----

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.-----

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata.-----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio. In tal



caso si intende automaticamente escluso a far tempo dal 31 dicembre dell'anno precedente.-----

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.-----

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'associazione; usufruire di tutti i servizi dell'associazione.-----

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.-----

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.-----

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta del

consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.-----

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il collegio dei probiviri di cui all'art.14 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.-----

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso, i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.-----

-----Art.9 - Organi dell'Associazione-----

Sono organi dell'associazione:-----

-l'assemblea degli aderenti all'associazione;-----

-il consiglio direttivo;-----

-il presidente del consiglio direttivo;-----

-il collegio dei revisori dei conti;-----


-il collegio dei probiviri.-----

-----Art.10 - Assemblea dei soci-----

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è organo sovrano dell'associazione stessa. -----

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa inoltre:-----

-provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vicepresidente del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, dei probiviri;-----



- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;-----
- delibera sulle modifiche al presente statuto;-----
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;-----
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio;-----
- delibera sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;-----
- delibera su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.-----

L'assemblea è convocata dal presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri, mediante comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.-----

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci, nonché ai revisori dei conti, ai probiviri, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e affissa in ogni sede dell'associazione.-----

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.-----

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.-----

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di in-

tervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.-----

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.


Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.-----

Il presidente dell'assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.-----

Spetta al presidente dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'assemblea.-----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.-----



-----Art.11 - Il Consiglio direttivo-----

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 7 (sette) membri, compresi il presidente e il vicepresidente, eletti tra i soci a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti validamente espressi, su presentazione di liste di candidati per la durata di tre anni e rieleggibili.-----

Ogni lista, sottoscritta da almeno cinque associati non candidati, dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.-----

Il candidato dovrà sottoscrivere per accettazione la candidatura e non potrà essere presentato in più di una lista.-----

Le liste dovranno essere depositate presso la segreteria dell'associazione almeno

cinque giorni prima dell'assemblea e verranno contrassegnate con un numero secondo l'ordine di presentazione.-----

Ciascun associato non potrà sottoscrivere più liste né votare per un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere né per candidati di più liste.-----

Il voto dato alla lista si intende attribuito a tutti i candidati che vi sono compresi.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.---

In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.-----

Alle operazioni di verifica dei poteri dei votanti nonché di scrutinio saranno preposti tre associati non candidati designati dall'assemblea.-----

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.-----

Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci.-----

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il consiglio è convocato mediante avviso scritto o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.-----

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza

dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.---

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.-----

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'assemblea, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, un direttore deliberandone i relativi poteri.-----

Il consiglio direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un comitato esecutivo composto da un massimo di 4 (quattro) componenti, membri del consiglio stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le norme previste per il consiglio direttivo.-----


Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall'assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.-----

-----Art.12 - Il Presidente-----

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.-----

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.-----

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta



questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.-----

-----Art.13 - Il Collegio dei Revisori dei conti-----

Contestualmente all'elezione del consiglio direttivo, l'assemblea può provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.-----

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.-----

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.-----

I revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'associazione, verificano l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.-----

A tale scopo il collegio si riunisce almeno due volte all'anno.-----

-----Art.14 - Il collegio dei probiviri-----

Contestualmente all'elezione del consiglio direttivo, l'assemblea provvede alla nomina del collegio dei probiviri composto da tre membri eletti tra i soci o i non soci.-----

Il collegio dei probiviri è chiamato a decidere sulle divergenze che possono sor-

gere tra i soci e tra questi ed i vari organi dell'associazione, nonché a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari assunti nei riguardi dei soci che contravvengono alle norme stabilite dal presente statuto.-----

Al collegio dei probiviri è demandato altresì il compito di pronunciare su questioni interpretative che possono riguardare l'applicazione del presente statuto, detta pronuncia deve avvenire entro un mese dalla richiesta.-----

Il collegio dei probiviri resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-

-----Art.15 - Scioglimento-----

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.-----

-----Art.16 - Legge applicabile-----

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Codice Civile nonché al Decreto Legislativo n.460/97 e successive modificazioni o integrazioni.-----

Firmato Gianfranco Ranieri - Domenico Benzoni - Armando Ballerini - Maurizio Salvadè - Giuseppe Manfredi, notaio.-----

Registrato a Cantu' il 26 novembre 2004 al n.100762/1 Serie 1 versati Euro

132,83

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per
gli usi di legge.

Cantù, addì 14 (quattordici) dicembre 2004 (duemilaquattro).

Stefano Maffei

